



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3148 del 2009, proposto da:
Comune di Rende, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio
eletto presso Francesco Buonaiuto in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 116;

contro

Mirabelli Mario;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n.
00285/2009, resa tra le parti, concernente REVOCA NOMINA DI ASSESSORE
COMUNALE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Felice Lorusso, su delega dell'avv. Alfredo Gualtieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Rende appella, chiedendone l'integrale riforma, la sentenza del Tar Calabria n. 285/09 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal dott. Mario Mirabelli contro l'atto di revoca dalla carica assessore del Comune di Rende, disposta nei suoi confronti dal sindaco con decreto del 31/1/2008, notificato in pari data.

Il dott. Mirabelli non si è costituito in questo grado di giudizio.

Disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, all'udienza del 31/1/2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il dott. Mirabelli ha impugnato in primo grado l'atto di revoca dalla carica di assessore comunale con delega alle fiere, mercati ed agricoltura, amministrazione generale, organizzazione e gestione delle risorse umane, servizio statistico, manutenzione ordinaria edifici scolastici e fondi comunitari, disposto dal sindaco di Rende con *"mutate esigenze programmatiche"*.

Nell'annullare l'atto in questione, il primo giudice ha ritenuto la motivazione qui riportata *"non idonea a consentire un controllo giurisdizionale finalizzato [...] a verificare la non arbitrarietà dell'esercizio del potere"*.

3. Con il presente gravame l'amministrazione appellante critica la decisione del Tar, deducendo che:

- la revoca dell'incarico di assessore è rimessa alle valutazioni ampiamente discrezionali di carattere politico-amministrativo del sindaco ed i suoi riflessi sul rapporto di fiducia nei confronti del primo;

- la sola motivazione che la legge richiede in questo caso è quella nella comunicazione della revoca al consiglio comunale, giusto il disposto dell'art. 46 d.lgs. n. 267/00, in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra i due organi di vertice dell'ente comunale investiti di legittimazione democratica;
- detta comunicazione al consiglio è stata fornita in occasione della revoca disposta nei confronti del ricorrente;
- la rappresentazione di mutate esigenze programmatiche costituisce un motivo sufficiente a sorreggere la revoca disposta nei confronti del dott. Mirabelli, avvenuta nell'ambito di una più ampia ripartizione delle deleghe ed un rimpasto di giunta.

4. La questione di diritto sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire la natura, l'ambito ed i confini del potere di revoca degli assessori da parte dei vertici delle amministrazioni territoriali, le garanzie esigibili dai revocandi, ed i limiti del sindacato esercitabile su tali atti da parte del giudice amministrativo.

Su tutti questi punti la sezione non intende discostarsi dal consolidato compendio dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2011, n. 4905; sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502; sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357; sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6253; sez. V, 27 agosto 2009, n. 4378/ord.; sez. V, 15 luglio 2009, n. 3646/ord.; sez. V, n. 21 gennaio 2009, n. 280), secondo cui:

- a) gli atti di nomina e revoca degli assessori degli enti territoriali non hanno natura politica in quanto non sono liberi nella scelta dei fini essendo sostanzialmente rivolti al miglioramento della compagine di ausilio al vertice dell'ente e sottoposti alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalle fonti primarie e secondarie (in particolare gli statuti degli enti medesimi);
- b) la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al titolare politico dell'amministrazione, cui

competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione dell'ente nell'interesse della comunità locale;

c) il merito delle opzioni politiche sottese alla scelta operata dal vertice istituzionale sono rimesse unicamente alla valutazione dell'organo consiliare di controllo;

d) attesa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell'incarico di assessore, la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico - amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario; pertanto la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica;

e) il sindaco ha l'onere formale di comunicare al consiglio comunale la decisione di revocare un assessore ex art. 46 cit., visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi (tramite una mozione di sfiducia) all'atto di revoca;

f) il procedimento di revoca dell'incarico assessorile deve essere semplificato al massimo per consentire una immediata soluzione della crisi politica nell'ambito del governo dell'ente territoriale, pertanto l'inizio di tale procedimento non deve essere comunicato all'interessato, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, restando del tutto indifferente acquisire la sua opinione;

h) nella materia in questione il giudice amministrativo è sfornito del sindacato di merito tassativamente previsto dalla legge per altre ipotesi (cfr. art. 134 cod. proc. amm.) ed il suo controllo sull'esercizio della funzione pubblica è condizionato dal connotato latamente politico della scelta che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità se non per profili puramente formali concernenti:

I) la violazione di specifiche disposizione normative dettate per la nomina e la revoca degli assessori;

II) la manifesta abnormità e discriminatorietà del provvedimento oggetto di impugnativa.

9. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie emerge:
- a) che il riferimento del sindaco alle mutate esigenze programmatiche, ovvero a fattori squisitamente politici, integra adeguata motivazione della revoca;
 - b) che il ricorrente non ha provato, pur essendone onerato ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c. (ora art. 64 co. 1, cod. proc. amm.), il carattere discriminatorio della revoca.
10. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è gioco forza accogliere l'appello.
11. Le spese di ambedue i gradi di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;

condanna Mario Mirabelli a rifondere in favore del comune di Rende, le spese, le competenze e gli onorari del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000/00 (cinquemila/00) oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)